

# DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 19 DICEMBRE 1994

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1994

*Azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (94/942/PESC)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992,

DECIDE:

## **Articolo 1**

È adottata un'azione comune intesa, ai fini della tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri e del rispetto dei loro impegni internazionali, a controllare l'esportazione dalla Comunità di taluni beni che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari, denominati «beni a duplice uso».

La presente decisione e il regolamento (CE) n. **3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994**, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, costituiscono un sistema integrato cui partecipano, ognuno secondo le proprie competenze, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri.

## **Articolo 2**

L'elenco dei beni a duplice uso è quello di cui all'allegato I. Si fa riferimento a tale elenco per l'applicazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3381/94.

## **Articolo 3**

L'elenco delle destinazioni cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 3381/94 figura nell'allegato II.

## **Articolo 4**

Nell'allegato III figurano le linee direttrici da applicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3381/94.

## **Articolo 5**

L'elenco dei beni cui si applica l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 3381/94 figura nell'allegato IV.

## **Articolo 6**

L'elenco dei beni e degli Stati membri cui si applica l'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94 figura nell'allegato V.

## **Articolo 7**

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, lo stesso giorno del regolamento (CE) n. 3381/94.

Le eventuali successive modifiche della presente decisione saranno pubblicate anch'esse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

## **Articolo 8**

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL

## **ALLEGATO I**

Elenco di cui all'articolo 2 della decisione e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94 (Elenco comune dei beni a duplice uso la cui esportazione dalla Comunità europea è soggetta a controllo)

*omissis*

## **ALLEGATO II**

Elenco di cui all'articolo 3 della decisione e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 3381/94

(Elenco comune delle destinazioni per le quali possono essere applicate formalità semplificate)

1. Nel rilascio delle licenze per beni a duplice uso verso determinate destinazioni possono essere adottate autorizzazioni generali, in particolare per le esportazioni verso i seguenti paesi che aderiscono a tutti i pertinenti regimi relativi alla non proliferazione e al controllo di beni sensibili ovvero che cooperano appieno con essi:

Australia

Austria

Canada

Finlandia

Giappone

Norvegia

Svezia

Svizzera

Stati Uniti

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di adottare procedure analoghe per le esportazioni verso altre destinazioni.

3. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle procedure semplificate che applicano ad altre destinazioni.

### **ALLEGATO III**

Elenco di cui all'articolo 4 della decisione e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3381/94

(Accordo degli Stati membri sulle linee direttrici per le autorizzazioni di esportazione di beni a duplice uso)

Gli Stati membri, quando decidono se rilasciare un'autorizzazione di esportazione, tengono conto dei seguenti fattori:

a) i loro impegni in base ad accordi internazionali relativi alla non proliferazione e al controllo dei beni sensibili;

b) gli obblighi loro derivanti da sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o convenuti in altre sedi internazionali (\*);

c) le considerazioni di politica nazionale in materia di affari esteri e di sicurezza, incluse, ove pertinente, quelle contemplate dai criteri da essi concordati in sede di Consiglio europeo di Lussemburgo, nel giugno 1991, e di Lisbona, nel giugno 1992, in merito all'esportazione di armi convenzionali;

d) le considerazioni relative all'uso finale previsto e ai rischi di deviazione di traffico.

Ove opportuno, gli Stati membri si scambiano opinioni sulle presenti linee direttrici al fine di riesaminarle se necessario.

(\*) I seguenti paesi sono soggetti ad un embargo generale delle Nazioni Unite sugli scambi (ad eccezione degli aiuti umanitari):

- Iraq, Serbia e Montenegro.

I seguenti paesi, pur non essendo soggetti ad un embargo generale sugli scambi o ad un embargo sui beni a duplice uso, sono soggetti ad un embargo dell'ONU o della CE sulle armi:

- Angola (compratori specifici), Cina, Liberia, Libia (soggetta anche ad un embargo sugli aeromobili e loro componenti, nonché talune attrezzature per raffineria), Myanmar, Ruanda, Somalia, Sudan, Zaire e l'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

#### **ALLEGATO IV**

Elenco di cui all'articolo 5 della decisione e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 3381/94

(Elenco comune dei beni a duplice uso i cui scambi intracomunitari sono soggetti ad autorizzazione durante il periodo transitorio)

***omissis***

#### **ALLEGATO V**

Elenco di cui all'articolo 6 della decisione e all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94

NB: Xa = eccezioni per le quali, al termine del periodo transitorio, si prenderà una decisione sull'inserimento definitivo dei beni nel campo di applicazione della regolamentazione relativa ai beni a duplice uso.

Xb = eccezioni che saranno eliminate durante il periodo transitorio.

TABELLA omessa

www.exportstrategico.org